



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 01 marzo 2021

DIRITTO SOCIETARIO

PROROGA DI 180 GIORNI PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2020 DI S.P.A. E S.R.L.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe, vengono prorogati i termini per l'approvazione dei bilanci di S.p.A. e S.r.l.

Richiamando la disposizione contenuta nell'art. 106 del Dl 18/20, (convertito dalla legge 27/20) che dispone, in deroga agli artt. 2364 (S.p.A.) e 2478-bis (S.r.l.) del Codice Civile e delle diverse disposizioni statutarie, la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Milleproroghe stabilisce espressamente che l'assemblea ordinaria «è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio».

Si tratta di una facoltà esercitabile anche dalle società che nello statuto non hanno previsto la convocazione dell'assemblea nel maggior termine di 180 giorni, portando le eventuali seconde convocazioni al mese di luglio.

Importante poi, è la possibilità riconosciuta in capo a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, anche in deroga alle disposizioni contenute all'interno dello statuto, ai fini dello svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie (i) il voto in via elettronica o per corrispondenza e (ii) l'intervento nell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Queste società, peraltro, potranno disporre che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei partecipanti, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, presidente segretario e notaio.

È stato altresì previsto che, in relazione alle S.r.l., queste possano consentire l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all'art. 2479, quarto comma, e alle diverse disposizioni statutarie.



MN TAX & LEGAL

Le S.p.A. quotate, per le assemblee ordinarie e straordinarie, possono fare ricorso al rappresentante designato, previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, anche qualora lo statuto disponga diversamente: la norma in esame prevede il conferimento delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Inoltre, queste società possono prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente per il tramite del rappresentante al quale possono essere conferite deleghe e subdeleghe.

Tali disposizioni possono, inoltre, applicarsi anche alle società quotate sull'AIM nonché alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Con riferimento alle banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, queste possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto e disciplinato dall'art. 2359 Cod. Civ., anche in deroga ai limiti relativi al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto: inoltre, nell'avviso di convocazione, possono prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale soggetto.

Il termine per il conferimento della delega è stabilito al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

Per le società soggette a controllo pubblico, *ex art. 2, comma 1, D.lgs. 175/16*, l'applicazione delle disposizioni ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente qualora non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL CONSENSO DEI CREDITORI NEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE IN UNA DI CAPITALI

Con riferimento alle operazioni di trasformazione societaria, l'art. 2500-*quinquies* c.c. prevede che

“la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”.



MN TAX & LEGAL

A questo riguardo, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 dicembre 2020 n. 29745, ha recentemente confermato che

“la comunicazione deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società”, potendo “consistere nella semplice notizia della trasformazione, non essendo necessario portare a conoscenza del destinatario l’intero contenuto della deliberazione in quanto la comunicazione serve soltanto a metterlo in grado di tutelare i propri interessi, manifestando il proprio dissenso alla liberazione”.

Quanto alla possibilità di una conoscenza acquisita altrove da parte dei creditori (ossia al di fuori della comunicazione di cui alla disposizione richiamata), la pronuncia in oggetto ha chiarito che si può

“avere un consenso “presunto” esclusivamente per effetto della comunicazione che abbia quale oggetto specifico la trasformazione. Alla mancata comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della stessa trasformazione da parte dei creditori [...]; né l’invio di atti ai medesimi dai quali l’avvenuta trasformazione sia riconoscibile; tanto meno è sufficiente la notizia legale dell’avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera, come infondatamente adombrano i ricorrenti”.

[Cass. Civ., Sez. II, 20 dicembre 2020, n. 29745](#)

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE E PRELEVAMENTO DI SOMME DAGLI AMMINISTRATORI A TITOLO DI COMPENSO

In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’art. 216, comma 1, n. 1), L.f. prevede che sia punito l’imprenditore – dichiarato fallito – che

“ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”.

A questo proposito, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio:

“integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi, se questi sono genericamente indicati nello statuto, non sono giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione e vi sia stata determinazione del loro ammontare con delibera assembleare adottata solo pro-forma”.

[Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 3191](#)



MN TAX & LEGAL

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E RINUNCIA AI CREDITI IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE NEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

La Corte di Cassazione dopo aver ricordato che

“i principi che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte sono stati ricostruiti, in via generale, da una sentenza delle Sezioni Unite” (SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070),

ha ribadito che (a) l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio; (b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondono i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione; (c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci *pro indiviso*.

Quanto alla sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non risultanti dal bilancio di liquidazione, la pronuncia in oggetto ha confermato che

“è compito del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 c.c. una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito”.

Inoltre, riprendendo una più recente sentenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2020, n. 9464), la Corte ha chiarito che (i) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società”; (ii) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi *ipso facto* in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio; (iii) la rinuncia può avvenire tacitamente solo se inequivoca e circostanziata e la mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità.

[Cass. Civ., Sez. III, 26 gennaio 2021, n. 1724](#)